



COMUNE DI ORIGGIO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.**

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n 42 del 20/11/2023.

In vigore dal 1° gennaio 2024

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Soggetto passivo

Art. 4 - Determinazione dell'aliquota

Art. 5 - Versamento

Art. 6 - Esenzione

Art. 7 - Norme di rinvio

Art. 8 - Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche o integrazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale I.R.P.E.F. mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è dovuta al Comune di Origgio.

ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è dovuta dalle persone fisiche che, alla data stabilita dalla normativa vigente, hanno il domicilio fiscale nel comune di Origgio.
2. In riferimento all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i soggetti, di cui al comma precedente, applicano l'aliquota, deliberata dall'ente, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. L'addizionale è dovuta solo se, per lo stesso anno, è dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è determinata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da approvarsi entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. L'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

3. L'aliquota deliberata si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo variazione adottata nei termini di legge.

ART. 5 – VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., nonché dalla normativa vigente per il versamento dell'I.R.P.E.F.

ART. 6 – ESENZIONE

1. L'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale all'importo di € 15.000,00.
2. Se il reddito complessivo supera la soglia di esenzione, l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

ART. 7 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza del 1° gennaio 2024.